

COMUNE DI CALATABIANO Città Metropolitana di Catania

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AREA AMMINISTRATIVA R. G. n. <u>645</u> del <u>43 110(2017</u> (reg. int. n. <u>51</u> del <u>40 (10 (2017</u>))

OGGETTO: Procedimento penale n. 16956/15 R.G.N.R. - n. 3234/16 R.G.G.I.P. archiviato irrevocabilmente ex artt. 409-410 c.p.p. dal G.I.P. del Tribunale di Catania. Rimborso delle spese legali al Sindaco.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

=> con nota prot. n. 12252 del 03.10.2017, il Sindaco, dr. Giuseppe Intelisano, ha richiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nel seguente procedimento penale:

 n. 16956/15 R.G.N.R. - n. 3234/16 R.G.G.I.P. deciso in data 21/01/2017 con ordinanza di archiviazione ex artt. 409-410 c.p.p. del G.I.P. del Tribunale di Catania, dr.ssa Marina Rizza, irrevocabile come per legge:

al quale è stato sottoposto nell'esercizio della sua carica, per un importo complessivo di € 2.600,15, inclusi spese generali, c.p.a. ed i.v.a. 22%;

CONSIDERATO che:

=> l'art. 39, della L. R. 29/12/1980, n 145 dispone che ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità;

=> l'art. 24 della L.R. 23/12/2000, n. 30, di interpretazione autentica dell'articolo 39 della L.R. n. 145/1980, consente il rimborso spese legali a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità;

=> il Consiglio di Giustizia Amministrativa - Sezione Consultiva - con parere del 4 aprile 2006, n. 358, ha ritenuto sussistente il diritto al rimborso delle spese legali sostenute, nel corso di procedimenti penali, nei confronti di tutti coloro che esercitano pubbliche funzioni; => l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, con proprio parere n 97.2007.11 si

è espresso:

"... omissis ...La ratio delle citate disposizioni sembra abbastanza chiara: il pubblico funzionario o pubblico amministratore deve essere tenuto esente dalle spese giudiziarie sostenute per azioni legali ingiuste ed infondate poste in essere nei suoi confronti in conseguenza della pubblica funzione ricoperta. In altri termini le norme in esame costituiscono espressione di un principio generalissimo e fondamentale in base al quale l'Amministrazione interviene a contribuire alle spese di difesa dei soggetti che operano per realizzare i suoi fini, purché sussista un suo diretto interesse in proposito. Tale diretto

interesse è da ravvisare in tutti i casi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente e sia in definitiva imputabile all'ente stesso. È necessario, altresì, che venga accertata la totale assenza di responsabilità del dipendente o amministratore ... omissis ..." "... omissis ... In altri termini il provvedimento di archiviazione potrebbe consentire il rimborso spese, pur non corrispondendo in senso stretto ad una sentenza di assoluzione con formula piena, proprio perché definisce la fase delle indagini preliminari, che si colloca al di fuori del processo penale vero e proprio (cfr, Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2000, n. 2242). Dunque occorrerà valutare attentamente la richiesta del P.M. ed il decreto di archiviazione del GIP, se per ipotesi il decreto abbia sostanzialmente voluto dire che il fatto non costituisce reato e che sia stata dimostrata la mancanza di colpevolezza dell'indagato (non ravvisandosi la presenza di elementi penalmente rilevanti, tali da giustificare una richiesta di rinvio a giudizio) saremmo in presenza di una formula di archiviazione ampiamente liberatoria, alla luce della sua motivazione, tale da non precludere la possibilità di rimborso; il rimborso sarebbe stato invece precluso qualora il GIP avesse accolto la richiesta di archiviazione rilevando la prescrizione del reato, poiché in questa eventualità non sarebbe stato possibile escludere la sussistenza del conflitto di interessi con l'ente. La giurisprudenza sovente accosta, ai fini dell'applicazione del principio in esame, la sentenza di proscioglimento al decreto di archiviazione (cfr., App. L'Aquila, 25.9.2000; Corte Cost., 21.01.2000, n. 18; Corte Cost, (ord.), 11 .6.1999, n. 233; Cons. Stato 20.5.1994, n. 498, Cons. Stato, Sez. VI, 14 .4.2000, n. 2242). In tal senso è anche il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 3235/11/2001, secondo cui "affinché sorga il diritto del dipendente o dell'amministratore dell'ente pubblico all'assistenza processuale debbono ricorrere l'assoluzione o l'archiviazione da parte del G.I.P. dell'amministratore dell'ente pubblico, che si trovi implicato, in conseguenza di atti o fatti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento di compiti d'ufficio, in un procedimento penale ". In definitiva - ferma restando la necessità di un'attenta valutazione di tutti i requisiti per accordare il rimborso la circostanza che il procedimento penale si sia chiuso con un decreto di archiviazione non osta in quanto tale all'ammissibilità del rimborso";

=> il Ministero dell'Interno, con proprio parere del 18 gennaio 2010, ha ritenuto che: "... omissis ... Per quanto sopra, fatta salva la verifica definitiva da parte dell'Ente in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra citati, si ritiene che possa darsi luogo al rimborso delle spese legali in favore dei predetti dipendenti, alla luce anche della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 14/4/2000, n. 2242, secondo cui la pretesa al rimborso delle spese legali per fatti connessi all'espletamento dell'incarico va riconosciuta solo quando l'imputato sia prosciolto con la formula più liberatoria e non anche quando il proscioglimento avvenga con formule meramente processuali, salvo che l'assoluzione non intervenga in fase istruttoria; ciò in quanto l'archiviazione del provvedimento da parte del G.I.P., pur non corrispondendo in senso stretto ad una sentenza di assoluzione con formula piena, definisce la fase delle indagini preliminari che si colloca al di fuori del

processo penale vero e proprio":

=> la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 804/2010, espresso nella Camera di consiglio del 12.07.2010 e depositato il successivo 19.07.2010, ha ritenuto che: "... omissis ... Alla luce di ciò l'Amministrazione chiede se i provvedimenti di archiviazione possano essere assimilati alle sentenze assolutorie o comunque ritenute idonee a rendere ammissibili i rimborsi in oggetto. Pare, infatti, contraddittorio ammettere la rimborsabilità delle spese in caso di sentenza assolutoria, a cui si è pervenuti a definizione della fase dibattimentale seguente al rinvio a giudizio dell'imputato, e non nel caso di provvedimenti di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini preliminari, motivati in ordine all'esclusione dell'elemento soggettivo del reato e alla sussistenza stessa del fatto. In altri termini, si profilerebbe una disparità di trattamento in ordine a soggetti comunque risultati privi di responsabilità a conclusione

delle indagini, definite - nei casi di archiviazione - anticipatamente per decisione dello stesso GIP per la totale carenza di elementi di responsabilità ... omissis ..."

ATTESO che:

=> nel concetto di spese processuali vengono compresi tutti gli esborsi che, complessivamente considerati, costituiscono il costo del processo e cioè l'onere economico che deve essere affrontato dalla parte per il compimento di quegli atti e di quelle attività procedimentali che sono necessarie per il conseguimento di un dato risultato;

DATO ATTO che:

- => il procedimento penale in questione è stato archiviato definitivamente;
- => i fatti oggetto del procedimento penale per cui si chiede il rimborso in oggetto sono riconducibili al rapporto di servizio con l'Ente in quanto correlati all'espletamento di pubbliche funzioni:
- => risultano assenti eventuali ipotesi di conflitto di interessi con l'Ente, non cogliendosi dalle ordinanze e dal decreto di archiviazione succitati alcuna residuale responsabilità di natura contabile a carico dell'interessato;
- => è ammissibile il rimborso "ex post" delle spese eventualmente sostenute autonomamente (T.A.R. Abruzzo Pescara, 7 marzo 1997, n. 108; TAR Palermo n. 1309/2002 e Cassazione Sez. Lavoro n. 23904/2007; Corte dei Conti Sez. Puglia n. 787/2012);
- => è stata accertata, alla luce dei principi di contenimento della spesa a cui l'Ente è vincolato, la congruità delle spese legali richieste in quanto il loro ammontare risulta rispettoso dei minimi tariffari di cui all'art. 6 della convenzione-tipo vigente disciplinante gli incarichi legali per la rappresentanza e difesa del Comune in procedimenti giudiziari in cui esso è parte, come, da ultimo, modificata con deliberazione n. 25 del 03.04.2015;
- => per detto motivo, ininfluente appare la partecipazione dell'Ente nella scelta del legale, atteso che quest'ultimo avrebbe indirizzato, comunque, la scelta verso un professionista che avesse assunto l'impegno ai compensi previsti dalla richiamata convenzione;
- => l'Ente non ha stipulato alcuna polizza assicurativa che copra gli oneri legali;

RITENUTO, alla luce della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali surrichiamati, sussistenti i presupposti per accogliere la richiesta di rimborso spese legali in oggetto;

VISTI

- => il provvedimento giudiziale succitato;
- => la fattura quietanzata n. 47/2017 rilasciata dal Prof. Avv. Agatino Cariola per €. 2.600,15, inclusi spese generali, c.p.a. ed i.v.a. 22%;
- => la determinazione sindacale n. 19 del 16/06/2017 con la quale sono state conferite le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa e di vigilanza,

DETERMINA

Per le motivazioni ampiamente rappresentate, che in questa sede si intendono integralmente riportate:

Di accogliere la richiesta di rimborso spese legali di cui in premessa;

Di impegnare, per procedere al rimborso delle spese legali richieste con la nota citata in premessa, la complessiva somma di € 2.600,15, inclusi spese generali, c.p.a. ed i.v.a. 22%, al codice 10110801 Miss. 1 - Prog. 1 - Tit. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;

Di liquidare e pagare al Sindaco, dr. Giuseppe Intelisano, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nel procedimento penale n. 16956/15 R.G.N.R. - n. 3234/16 R.G.G.I.P., archiviato irrevocabilmente ex artt. 409-410 c.p.p. dal G.I.P. del Tribunale di Catania, al quale lo stesso è stato sottoposto nella funzione, la complessiva somma di €. 2.600,15, inclusi spese generali, c.p.a. ed i.v.a. 22%;

Di dare atto:

- che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;
- che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;
- il responsabile del procedimento è il responsabile dei Servizi Legali, Istr. Dir. Petralia Pancrazio;

Di trasmettere la presente determinazione, comportante impegno di spesa, al Servizio Economico-Finanziario, per l'apposizione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata, unitamente agli atti ad essa allegati, all'Albo Pretorio on line di questo Comune.

IL RESPONSABILE SERVICE LEGALS

comm. isp. sup. PAONE Carmelo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. I) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
- all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di

€ 2.600,15 \$ del Bilancio 2017, sul Cap. 10110801 (Miss. 01 Progr. 01 Tit. 1)

Imp. N. 1244 2014

Calatabiano lì, 1 0 DTT. 2017

IL RESP. DELL'AREA ECON. - FINANZ.

Rag. Rosalha Pennino

NON COERENTE CON LE REGOLE DI PAREGGIO DI BILANCIO E DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Calatabiano lì, 1 0 077, 2017

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ. Rag. Roselba Pennino